



Prot. 23_2014 del 12 febbraio 2014



Al Sig. Ministro della Giustizia

In riferimento allo Schema di dpcm recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia" si osserva quanto segue.

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Confrontiamo:

art.5 n.2 lettera a). La Direzione Generale del personale e della formazione ha competenza su <i>"Formazione professionale dei dirigenti, formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali"</i>	art.12 lettera b). Fra le competenze della Direzione regionale, area del personale e della formazione rientra <i>"la formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti"</i>
--	--

Sembra emergere irrinanzi tutto una lacuna: viene indicata la competenza della Direzione Generale per la riqualificazione professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali laddove tra le competenze della Direzione Regionale rientra solo la formazione e l'aggiornamento professionale. D'altra parte la riqualificazione professionale non può che essere gestita a livello nazionale per uniformità dei criteri.

Viene inoltre a mancare una funzione di coordinamento che ha attualmente l'ufficio II formazione a livello di Direzione Generale, che è auspicabile anche fra le fra le tre Direzioni regionali in tema di formazione e aggiornamento (occorrono direttive uniformi)

Si propongono le seguenti modifiche:

Art.5 lettera a): Formazione professionale dei dirigenti, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali con coordinamento dell'attività formativa svolta dalle direzioni regionali, riqualificazione di tutto il personale non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali e periferici.

art.12 lettera b): formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, coordinamento delle strutture di formazione distrettuali sulla base delle direttive emanate a livello centrale



Prot. 23_2014 del 12 febbraio 2014

Al Sig. Ministro della Giustizia

In riferimento allo Schema di dpcm recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia" si osserva quanto segue.

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Confrontiamo:

art.5 n.2 lettera a). La Direzione Generale del personale e della formazione ha competenza su <i>"Formazione professionale dei dirigenti, formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali"</i>	art.12 lettera b). Fra le competenze della Direzione regionale, area del personale e della formazione rientra <i>"la formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti"</i>
--	--

Sembra emergere innanzitutto una lacuna: viene indicata la competenza della Direzione Generale per la riqualificazione professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali laddove tra le competenze della Direzione Regionale rientra solo la formazione e l'aggiornamento professionale. D'altra parte la riqualificazione professionale non può che essere gestita a livello nazionale per uniformità dei criteri.

Viene inoltre a mancare una funzione di coordinamento che ha attualmente l'Ufficio II formazione a livello di Direzione Generale, che è auspicabile anche fra le fra le tre Direzioni regionali in tema di formazione e aggiornamento (occorrono direttive uniformi)

Si propongono le seguenti modifiche:

Art.5 lettera a): **Formazione professionale dei dirigenti, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali con coordinamento dell'attività formativa svolta dalle direzioni regionali, riqualificazione di tutto il personale non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali e periferici.**

art.12 lettera b): **formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, coordinamento delle strutture di formazione distrettuali sulla base delle direttive emanate a livello centrale**



MOBILITA'

Art.5, non si fa alcun accenno alla mobilità nazionale del personale in servizio

Art.12, si prevede che la direzione regionale possa, nell'ambito della propria circoscrizione, procedere all'assegnazione temporanea, di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta. Sul punto dovrebbe intervenire un accordo con i sindacati, che confermi l'accordo del 2007.

Oggi siamo nella situazione in cui tutto il personale già distaccato alla data indicata nell'accordo del novembre 2012 è stato stabilizzato. Al contempo ci sono decine di dipendenti che sono stati distaccati per la prima volta dopo detto accordo, e non certo per scelta, ma vuoi perché sono stati colpiti da problemi di salute loro o dei loro parenti, oppure perché l'ufficio in cui prestavano servizio è stato soppresso e avendo problemi di salute sono stati distaccati successivamente all'accordo del 2012.

La situazione che si è creata allo stato ha discriminato gravemente il personale che è stato distaccato per la prima volta dopo l'accordo del 2012, rispetto a quello che era già distaccato ed è stato stabilizzato. Se il limite massimo di 12 mesi si applicasse, malauguratamente anche ai distaccati per 104, l'ulteriore discriminazione rispetto ai colleghi stabilizzati sarebbe inaccettabile.

E poi che significa "anche in soprannumero" nell'art. 12?

Si prega mettere in chiaro i suddetti punti.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CHIUSURA DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

1. Problema connesso alla rassegnazione del personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace che saranno soppressi e di quelli che andranno sotto la gestione dei Comuni

L'art. 4 disciplina la rassegnazione del personale amministrativo statuendo al comma 2 che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del GdP viene riassegnato in misura non inferiore al 50% alla sede del Tribunale o Procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del GdP presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Analizzando tale disposizione risalta la mancanza di alcune fondamentali questioni:

- a. La norma non disciplina i criteri per l'individuazione della quota di personale (almeno il 50%) da assegnare ai Tribunali e Procure; non è chiaro infatti se il 50% va inteso:
 - 1) sul totale del personale degli uffici soppressi del Circondario;
 - 2) si riferisce al personale in servizio presso ogni singolo ufficio soppresso;



3) se si riferisce alle singole figure professionali.

b. La norma non disciplina la modalità di riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso quegli uffici del GdP che non saranno soppressi in quanto continueranno la loro attività sotto la gestione comunale. Ci si chiede se:

- 1) tali uffici sono considerati soppressi: in questo caso nulla questo (e si applica il comma 2 dell'art. 4)
- 2) se il personale in argomento venga assegnato anch'esso al Tribunale o Procura limitrofa anche in sovrannumero;
- 3) se tale personale corra il rischio di essere assegnato ad altri uffici all'interno del distretto eventualità questa che ci si augura essere scongiurata.

2. problema connesso al personale comunale comandato presso gli uffici dei gdp

Il D.Lgs in questione non considera la posizione del personale comunale comandato presso gli uffici dei GdP, personale professionalmente preparato con pluriennale esperienza che già ha dato un apporto sostanziale all'attività di questi uffici.

Proposta - In considerazione di quanto sopra esposto si chiede di recepire la proposta di inserire nei ruoli dell'amministrazione giustizia coloro che, già in servizio presso gli uffici giudiziari, ne facciano richiesta a copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito della riorganizzazione delle piante organiche. A tale personale dovrà essere data priorità rispetto al personale privo di formazione proveniente da altre amministrazioni anche in considerazione che tale azione va, senza dubbio, a vantaggio sia dell'attività giudiziaria sia del lavoratore.

3. Da ultimo si segnala la seguente problematica di carattere generale (incompatibilità?) per gli uffici dei Giudici di Pace che rimarranno operativi con spese a carico dei Comuni

L'art. 3 prevede che nei casi in cui il comune faccia richiesta di mantenere l'ufficio rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione della pianta organica del personale di magistratura onoraria e la formazione del personale amministrativo.

Si rileva in questa disposizione che l'amministrazione della giustizia demanda al personale comunale anche le funzioni di cancelliere (che sia esso personale di II o di III area) senza tener conto della particolare attività che questi svolge. Infatti, come la figura del Giudice rimane alle dipendenze dell'amministrazione giustizia a garanzia di terzietà ed imparzialità, così anche il cancelliere dovrebbe rimanere alle dipendenze dell'amministrazione giustizia a garanzia della terzietà e imparzialità dell'attività giudiziaria.



Questa considerazione assume maggior rilievo se consideriamo che nella maggior parte dei procedimenti civili (Opposizioni alle Sanzioni Amministrative) il comune, nella figura del sindaco pro-tempore è parte convenuta.

Come può il cancelliere svolgere la sua attività con garanzia di neutralità se è soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del Sindaco stesso?

DGSIA, CISIA E DIREZIONI REGIONALI

Iniziamo dalla Tabella A (articolo 16 comma 6) presente a pag 12 dello schema di regolamento:

Nella distribuzione delle aree alle direzioni regionali sembra si sia voluto tenere conto delle aree di competenza dei vari CISIA procedendo per Milano ad un accorpamento dei CISIA di Genova, Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze con l'eccezione della Sardegna che viene scorporata da Genova per essere aggregata a alla direzione di Roma.

Tale previsione crea un inutile impatto anche sulla gestione dei sistemi del civile che sono stati attualmente consolidati in modo diverso.

La previsione della suddetta tabella viene però smentita nella "Relazione tecnica" ove, a pag. 8 della "relazione illustrativa", laddove si illustrano le motivazioni che hanno condotto agli accorpamenti parlando di collegamenti e vicinanza geografica, si riscontra che viene motivata l'aggregazione tra i distretti di Roma, Ancona, Firenze e Perugia, **in palese contrasto con la tabella precedente.**

Al riguardo si osserva che, se questa ultima fosse la previsione corretta, i sistemi del civile di Firenze rientrerebbero nella gestione della direzione di Roma mentre quelli di Ancona verrebbero scorporati dalla gestione della direzione di Milano producendo analoga criticità.

Probabilmente la tabella elaborata richiederebbe un migliore bilanciamento delle aree mentre i criteri di allocazione, per motivi di economicità più volte richiamati nella norma che dovrebbero escludere impatti si esecuzione di attività massive sui sistemi, dovrebbero tenere conto anche della attuale "geografia informatica".

Per quel che riguarda l'art. 17 "divieto di nuovi o maggiori oneri per lo Stato" oramai ricorrente in ogni provvedimento si osserva che nello schema di provvedimento si costituiscono e si delineano le competenze delle Direzioni Regionali ma non vengono disegnate le piante organiche delle stesse, requisito essenziale per capire se il dimensionamento è compatibile con i carichi di lavoro previsti.

A pag. 11 dello schema di decreto si legge "ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati". E' noto che gli attuali CISIA sono privi di pianta organica con il personale tecnico in un primo momento collocato presso gli uffici giudiziari e poi distaccato, poi oggetto di una



previsione di collocazione nella pianta organica Ministeriale di cui non si è avuta mai notizia ufficiale e notifica formale ai diretti interessati, tenuto anche conto dell'estrema differenza di dotazione attuale tra le sedi del nord e quelle del sud, sarebbe opportuno che si chiarisse quali misure di bilanciamento e di copertura organica l'Amministrazione intende assumere.

Inoltre è noto che i CISIA sono per la maggior parte privi di personale amministrativo, talvolta gentilmente concesso, anche se in minima parte, dagli uffici giudiziari del territorio: le competenze delle direzioni generali sono di ampio raggio per cui richiedono la copertura efficace e irrinunciabile di tutte le professionalità necessarie.

Posto che la norma prevede l'intangibilità del personale assegnato agli uffici giudiziari, si deve dedurre che la copertura degli organici non possa avvenire con trasferimento di personale dagli uu.gg., va pertanto chiarito quante e quali risorse il Ministero pensa di reperire, con quale modalità e con quali tempi, rimarcato che non è opportuno perpetuare l'italica abitudine di creare strutture senza risorse adeguate.

Per quanto sopra, appare singolare che vengano prospettate riduzioni di organico delle aree centrali con la contemporanea creazione di tre ulteriori uffici decentrati senza la scomparsa del ruolo centrale del Ministero che si riduce ma non scompare certo; in tutta evidenza il decentramento richiederà un numero maggiore di risorse e di personale; è notorio che il decentramento migliora l'efficienza ma comporta inevitabilmente un aumento dell'esigenza di risorse (a quanto risulta è il motivo per cui si è proceduto alla riforma della geografica giudiziaria con l'accorpamento di uffici, nel caso specifico si va in controtendenza mostrando un approccio per lo meno incoerente).

Nell'ipotesi in cui il progetto sia quello di coprire le esigenze mediante personale degli uffici giudiziari dei distretti serviti e dei CISIA accorpati, si chiede di conoscere quale sia il progetto organizzativo e le modalità. E' necessario chiarire se l'ipotesi è quella di un trasferimento coatto del personale degli uu.gg. e dei CISIA oppure se si intenda procedere con metodi alternativi quali interpelli (ma cosa succede se il personale non intende spostarsi?) oppure con la creazione di strutture locali collocate presso gli attuali CISIA che però prefigurerebbero oneri di gestione maggiori.

Ricordiamo che, di fatto e del tutto arbitrariamente, il personale del CISIA (informatico ed amministrativo) è stato escluso dalla stabilizzazione per personale valsa per tutti gli altri.

Alcune ulteriori incongruenze: all'art. 5 comma e) (pag. 6) si disegnano le competenze della DGSIA introducendo la fonia. Laddove si disegnano le competenze informatiche delle direzioni regionali all'art. 15 (pag. 10) la fonia scompare, nonostante la gestione del sistema richieda una attività anche presso le sedi locali.



Pare infine complicato il disegno di interazione tra tutte le direzioni centrali e le direzioni regionali con intrecci e possibili conflitti di competenza che non appaiono adeguatamente affrontati con il disegno di un quadro organizzativo ben delineato.

CASSA CANCELLIERI

Tra le competenze del Dipartimento dell'OG troviamo quella della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari, in alcuna parte del documento ritroviamo la Cassa dei Cancellieri.

Eppure è una Cassa che continua ad operare in modo discutibile per le ragioni che spiegheremo in un apposito documento, in questo documento si segnala semplicemente l'omissione.

EQUITALIA GIUSTIZIA

Approfittiamo dell'occasione, apparentemente poco pertinente, ma in linea per dare un nostro contributo a quelli che riteniamo essere dei tagli reali che devono essere fatti per richiamare l'attenzione su Equitalia Giustizia S.p.A.

E' noto che Equitalia Giustizia S.p.A. è, per l'appunto, una Società per azioni costituita il 28 aprile 2008 ex lege per la gestione dei crediti per le spese di giustizia e successivamente incaricata (sempre per legge) della gestione del Fondo Unico Giustizia, nel quale confluiscono le somme di denaro ed i proventi:

- oggetto di sequestro e di confisca nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, anche nei confronti della criminalità organizzata (legge 575/1967) o di irrogazione di sanzioni amministrative;
- oggetto di sequestri per i quali sono decorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, senza che ne sia stata disposta la confisca o ne sia stata richiesta la restituzione;
- depositati presso gli intermediari finanziari in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dall'estinzione o dalla definizione del procedimento;
- depositati nell'ambito di procedimenti fallimentari, per i quali siano trascorsi 5 anni dal deposito senza che siano richiesti dai creditori.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia a titolo di aggio è pari al 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo al netto della gestione dello stesso FUG.

Per il 2012 la Società ha chiuso con un utile di circa €1.037.000.



Questa brevissima esposizione è solo la premessa per chiedere all'Amministrazione una profonda riflessione tesa a rivedere il ruolo (e la stessa esistenza) di Equitalia Giustizia S.p.A. che esplica delle attività remunerative che potrebbero essere svolte da personale interno dell'Amministrazione giudiziaria che tutt'ora di fatto non è stato sollevato dalle precedenti incombenze poiché coadiuva il personale di Equitalia senza alcun riconoscimento.

I lavoratori Giudiziari hanno le capacità, competenze ed esperienza per occuparsi delle stesse attività di Equitalia giustizia, ed avrebbero lo stesso diritto di partecipare alla distribuzione degli utili, riversandoli nel FUA.

E poi ... qualche domanda è d'obbligo:

- Siamo certi che sia migliorata la percentuale di recupero delle somme rispetto a quanto in precedenza recuperavano le cancellerie?
- Siamo certi che con i soldi con cui è stata costituita Equitalia Giustizia Spa non avremmo potuto assumere diverse centinaia di giovani con regolare contratto, selezionandone i migliori con pubblico concorso, creando le premesse per la formazione di tantissime famiglie non precarie ed aiutato gli uffici giudiziari?
- Siamo certi che l'esternalizzazione dei servizi giudiziari sia la giusta direzione per rendere efficiente la macchina della Giustizia o piuttosto si vanno ad alimentare appetiti privati ed interessi diversi che con la Giustizia hanno nulla o poco in comune?

E se noi mostriamo le nostre perplessità (e lo facciamo da molto tempo) possiamo dichiararci in ottima compagnia", considerando che la Corte dei Conti nel programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2013, ha previsto "l'indagine si prefigge di verificare l'attuale stato di attuazione del Fondo Unico Giustizia, a distanza ormai di circa cinque anni dalla sua istituzione, individuando le problematiche che ne hanno ritardato la concreta piena operatività. Sarà, inoltre, compito della Sezione esaminare le risultanze della gestione delle ingenti risorse del Fondo, destinate a produrre utili, accertando che la realizzazione dei molteplici obiettivi innanzi elencati siano realizzati, nonché il rispetto da parte di Equitalia Giustizia dei criteri e delle modalità gestorie di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 127/09 e delle forme di rendicontazione ivi disciplinate.

Oggetto di puntuale osservazione saranno, da ultimo, anche le modalità attraverso cui si estrinseca l'attività di controllo e di vigilanza sulla gestione di che trattasi, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, al fine di verificarne la regolarità e l'appropriatezza, oltre che la rispondenza alle puntuali statuizioni del suddetto regolamento n. 127 (art.6, comma 7)".



Riteniamo doveroso riportare all'interno del Ministero della Giustizia i servizi e le attività che attualmente producono degli utili per una Società per Azioni e riversare una percentuale sui proventi nel FUA.

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Alcuni dati:

1. Esistono delle normative internazionali che indicano di separare le problematiche penali e le azioni di intervento che riguardano i giovani (fino a 25 anni) da quelle degli adulti.
2. La Giustizia Minorile ha una sua specificità riconosciuta dalla Corte Europea e dalla Costituzione, laddove protegge la gioventù, favorendo strutture specializzate, istituendo servizi specifici del penale minorile e percorsi educativi e trattamentali studiati ad hoc.
3. Recentissimi studi, ricerche e dati, appena pubblicati, indicano una bassa recidiva nel sistema Giustizia minorile.
4. Tutta l' area penale esterna coinvolge più di 20.000 minorenni e famiglie in carico agli Uffici Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) a fronte di un organico di poco meno di 300 Assistenti Sociali in tutto il territorio nazionale e che per tale motivo si lavora tantissimo!
5. Le attività della Giustizia Minorile sono il fiore all'occhiello dell'intero sistema Giustizia: non ci sono attese, non ci sono sprechi; la politica di spending review infatti non ha interessato le attività della Giustizia Minorile.
6. Il dato più emergente che si evince dalla lettura dello schema del DPCM è che il Dipartimento Giustizia Minorile viene trattato in maniera diversa dagli altri tre Dipartimenti che di fatto mantengono quasi intatta la loro organizzazione gerarchica e funzionale.

Appare a questo punto inutile un'organizzazione che prevede un Capo Dipartimento e un Direttore Generale. La riduzione di personale proposta è in contrasto con i numeri dei casi in carico all'area penale esterna (USSM) che rappresentano i servizi periferici.

La Giustizia Minorile è un sistema che va potenziato non sacrificato.

Chiediamo pertanto di eliminare la riduzione dell'organico, in particolare delle qualifiche funzionali, sulla base dell'interpretazione fornita dalla funzione pubblica e dall'economia, qualora dovesse rimanere tale la stesura del DPCM, si chiede una vera riorganizzazione:

- eliminando l'intero Dipartimento trasferendo le competenze dei Centri Giustizia Minorile alle sedi corrispondenti del DAP (PRAP).



- Trasferendo le competenze dell'area penale esterna direttamente e totalmente al DAP che conservi la specificità del minorile;
- Assicurando il passaggio di tutto il personale tecnico (Assistenti Sociali ed Educatori) al DAP;
- Assicurando il passaggio delle competenze in materia di Autorità Centrali convenzionali e componenti privati, con annesso personale amministrativo al DOG;
- Trasferendo il risparmio sulla locazione dell'Amministrazione centrale via Damiano Chiesa, direttamente ai servizi che gestiscono e hanno in carico i minorenni.

ARCHIVI NOTARILI

In generale non si ritengono motivati, né necessari soprattutto se si considera che questa amministrazione (autonomia sotto il profilo finanziario) è una delle poche ad essere "virtuosa" perché ha sempre presentato i propri bilanci al Ministro in attivo.

Tradizionalmente è sempre stata un'Amministrazione che ha portato ricchezza all'erario per via delle considerevoli somme che introita dalla classe notarile a titolo di tasse; per contro, vista la già modesta dimensione dell'amministrazione, i tagli previsti porterebbero ad un risparmio di spesa estremamente relativo.

La credibilità della principale funzione istituzionale (controllo sul notariato) passa necessariamente dalla effettività dell'esercizio della funzione, che certamente verrà meno con il taglio di oltre il 25% del personale appartenenti alla terza area, costituita essenzialmente dai Conservatori di Archivio notarile.

Con il taglio di circa 100 unità nella 2 area, lo stesso regolare funzionamento dei servizi all'utenza resterà ulteriormente pregiudicata se non paralizzata, in particolare nelle regioni del centro – nord del paese dove la carenza di personale è già fortemente sentita da alcuni anni.

E' evidente che la soppressione dei posti in organico interesserà quelli già vacanti, provvisoriamente occupati da personale assegnato in comando che a quel punto rischiano di non vedersi più rinnovata la propria posizione.

Le suddette osservazioni sono suscettibili di ulteriori approfondimenti, impossibili allo stato considerato il preavviso brevissimo con il quale si è ricevuta la convocazione.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Ratti